

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 688 DEL 21/04/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA - DR. MARCO DAL CORTIVO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 704/23

Il Responsabile, Direttore U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali riferisce quanto di seguito.

Premesso che:

- l'Università degli Studi di Padova ha chiesto a questa Azienda, nota ns. prot. n. 30092 del 05/04/2023, di siglare un accordo per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa di un medico specializzando – dr. Marco Dal Cortivo – iscritto al IV anno della Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica, con decorrenza dal 01/05/2023 al 31/08/2023;
- in merito alla formazione medico specialistica, la Regione del Veneto con le note circolari prot. n. 35512 del 30/01/2018 e prot. n. 111059 del 22/03/2018 ha dato disposizioni circa le convenzioni da stipularsi con gli Atenei del Veneto per l'attività formativa dei medici specializzandi presso le strutture delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- questa Azienda ha da tempo intrapreso una proficua collaborazione con la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Padova per la formazione presso unità operative aziendali inserite nella rete formativa delle Scuole di specializzazione di area medica dell'Ateneo in parola.

Considerato che:

- l'U.O.C. di Radiologia del P.O. di Bassano non è accreditata quale struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università degli Studi di Padova, a cui è iscritto il dr. Marco Dal Cortivo e si rende pertanto necessario un rapporto convenzionale di tipo individuale, nel rispetto delle indicazioni regionali richiamate.
- non è necessaria, per la stipula della presente convenzione, l'autorizzazione regionale di cui alla lettera o) della DGRV n. 2176/17, disciplinante la frequenza degli specializzandi presso strutture non incluse nella rete formativa delle scuole di appartenenza dei medici in formazione.
- l'attività di stage del dr. Marco Dal Cortivo presso la nostra Azienda non è superiore a 18 mesi, come pure la struttura ospitante non risulta satura.

Rilevato che il Direttore Sanitario e il Direttore dell'U.O.C. di Radiologia del P.O. Bassano hanno espresso parere favorevole all'attivazione della convenzione, come da documentazione agli atti del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali propone di approvare il testo della convenzione con l'Università degli Studi di Padova per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa di un medico specializzando (dr. Marco Dal Cortivo), così come allegato alla presente proposta

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;
- l'art.3 del Dlgs 30 dicembre 1992, n 502 e s.m.i.;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402;
- la L.R. 14/09/1994, n. 56
- la L.R. 25/10/2016, n. 19

- le note protocollo n. 35512 del 30.01.2018 e n. 111059 del 22.03.2018 della Regione Veneto Area Sanità e Sociale

Ritenuto di approvare il testo della convenzione citata in premessa;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di approvare il testo di convenzione (con decorrenza 01.05.2023 – 31.08.2023) tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e l'Università degli Studi di Padova, per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa di un medico specializzando - dr. Marco Dal Cortivo– iscritto al IV anno della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che per la frequenza di cui sopra questa Azienda provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi colpa lieve e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Dlgs n. 368/99; il medico invece provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per colpa grave, ai sensi della L. n. 24/2017;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'ex art. 23, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;
VISTO il decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, che definisce gli standard minimi che devono essere posseduti dalle singole strutture su cui insistono le scuole di specializzazione e gli standard minimi specifici relativi alle singole specialità, determinati dall'Osservatorio nazionale, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs n. 368/1999;
Visto il regolamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
Nelle more della stipula del Protocollo d'intesa tra la Regione Veneto e l'Università degli Studi di Padova per la formazione specialistica dell'area sanitaria;
Vista la delibera Rep. n. 137-2007 del 10/07/2007, con la quale il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Padova ha approvato il modello della presente convenzione;
Visto il Decreto del Direttoriale Rep. n. 847/2017 del 16/03/2017 "delega attività e firma del Direttore Generale ai Dirigenti";
Vista la nota del Direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica del 07/02/2023;
Visto il parere positivo dell'Osservatorio per la formazione specialistica post lauream (seduta del 14/02/2023);

**TUTTO CIO' PREMESSO
TRA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, con sede in via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dalla Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, dott.ssa Roberta Rasa

E

L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA, con sede legale in via dei Lotti 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI), C.F./P.IVA 00913430245, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale, dott. Carlo Bramezza

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Radiodiagnostica, il dott. Marco Dal Cortivo,(d'ora in poi denominato "tirocinante").

Art. 3 – Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01/05/2023 al 31/08/2023.

La tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature delle seguenti strutture: Unità operativa Complessa di Radiologia dell'Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa (VI) con orario di accesso: 08:00 – 20:00.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolge le seguenti attività:

apprendere l'utilizzo di apparecchiature TC Dual Energy applicata in particolar modo allo studio cardiovascolare, studiare la prostata mediante RM multiparametrica, applicare il mezzo di contrasto in ecografia per più distretti, approfondire la radiologia muscolare attraverso la RM 'open' a basso campo.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza della tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutore

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del dott. Cicero Calogero, indicato come tutore dal soggetto ospitante.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal Prof. Emilio Quaia, tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. La specializzanda invece provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per colpa grave ai sensi della Legge n. 24/2017 (cd. Gelli – Bianco)

Art. 11 - Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università e soggetto ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del

21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

- sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti; 3
- il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, il soggetto ospitante si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata
- il soggetto ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale lo specializzando sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto;
- l'Università è garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi gli specializzandi.

Nello specifico si fa carico di:

1. accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i);
2. attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immunosierologiche.

Il soggetto ospitante, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale lo specializzando sarà inserito, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata da ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, qualora lo specializzando, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, sia esposto a rischi da radiazioni ionizzanti presso le strutture del soggetto ospitante ove sarà inserito, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 112 e 113 del D.Lgs. 101/2020, le Parti concordano quanto segue:

1. Gli Esperti di Radioprotezione dei due enti verificano prioritariamente la classificazione di rischio dello specializzando in funzione dell'attività che verrà effettuata presso il soggetto ospitante e concordano il vincolo di dose. L'Esperto di Radioprotezione dell'Università provvede ad effettuare la classificazione di rischio lavorativo;
2. Il Medico Autorizzato dell'Università, per gli specializzandi classificati come lavoratori "esposti", provvede, a seguito dei necessari accertamenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa vigente, ad istituire e aggiornare il Documento Sanitario Personale e a redigere il certificato di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti che sarà inviato all'Azienda;
3. Il soggetto ospitante provvede a dotare gli specializzandi di dosimetri personali, salvo accordi specifici tra Esperti di Radioprotezione per brevi periodi di frequenza;
4. Con periodicità compatibile con le indicazioni di legge, l'Esperto di Radioprotezione del soggetto ospitante trasmette all'Esperto di Radioprotezione dell'Università la dosimetria personale che viene registrata nella scheda dosimetrica personale istituita dall'Università.

Art. 12 – Privacy

L'Azienda, l'Università e la specializzanda si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni

di cui al D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (adeguamento al Regolamento UE n. 2016/679 Gdpr) in materia di trattamento di dati personali, con particolare riferimento all'eventuale trattamento di dati sensibili.

La specializzanda è tenuta a rispettare le istruzioni ricevute dall'Azienda circa le modalità di utilizzo dei dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

La titolarità del trattamento dei dati personali durante il tirocinio presso l'Azienda è in capo all'Azienda medesima e la specializzanda sarà individuata quale "soggetto designato" ai sensi dell'articolo 2 *quaterdecies* del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e dovrà provvedere al trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, attenendosi precisamente alle istruzioni a tal fine impartitegli e comunque nel rispetto dei canoni di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità dei trattamenti rispetto alle finalità perseguite.

Art. 13 – Mensa e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle condizioni previste per il personale non dipendente, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 14 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo la tirocinante è tenuta a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante la tirocinante è tenuta a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 15 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi Padova.

Art. 16 – Modalità di stipula

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 17 – Imposta di bollo e di registro

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale.

L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico del soggetto proponente.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
(La Dirigente Dott.ssa Roberta Rasa)

FIRMA PER IL SOGGETTO OSPITANTE
(Il Direttore Generale, Dott. Carlo Bramezza)